



LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 18 12 1992 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 30 12 1992 N. 22

Interventi urgenti per far fronte allo stato di emergenza determinatosi a seguito degli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992.

ARTICOLO 1

1. La Regione Liguria destina complessivamente lire 8.190.000.000 per provvedere ad interventi urgenti conseguenti eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 1992 relativamente alla tutela dell' ambiente alla difesa del suolo all' artigianato alle piccole e medie imprese al commercio.

ARTICOLO 2

1. La Regione destina lire 6.200.000.000 ad integrazione di quanto stanziato dallo Stato per gli interventi previsti dall' articolo 1 secondo comma lettera a) del decreto legge 5 ottobre 1992 n. 397. 2. Lo stanziamento di cui al primo comma e' ripartito con i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 1 secondo comma del citato decreto legge.

ARTICOLO 3

1. La Giunta regionale concede alla Cooperativa artigiana di Garanzia della Provincia di Savona un contributo straordinario di lire 200.000.000 per l' integrazione del patrimonio sociale finalizzato a garantire i finanziamenti stipulati con gli istituti di credito dalle imprese artigiane danneggiate dagli eventi alluvionali e operanti nei comuni della provincia di Savona di cui all' articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1992 n. 397. 2. A favore delle imprese artigiane di cui al primo comma e di quelle danneggiate operanti nei comuni della provincia di Genova di cui all' articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1992 n. 397 la misura del contributo previsto all' articolo 5 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 17 e' aumentato al quattro per cento per i primi due anni di durata del mutuo. 3. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalita' di concessione dei contributi.

ARTICOLO 4

1. Al fine di assistere prioritariamente le imprese della provincia di Savona danneggiate ubicate nei comuni di cui all' articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1992 n. 397 la Giunta regionale in deroga alle modalita' previste dalla legge regionale 17 maggio 1982 n. 29 concede direttamente al Consorzio di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie industrie della Liguria - societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata - un contributo straordinario di lire 500.000.000 stabilendo altresì i criteri e le modalita' di utilizzo.

ARTICOLO 5

1. Al fine di assistere prioritariamente i consorzi e le cooperative che svolgono attività economica danneggiate dagli eventi alluvionali del 22 e 27 settembre 1992 operanti nei comuni di cui all' articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1992 n. 397 la Giunta regionale in deroga alle modalità previste dalla legge regionale 17 maggio 1982 n. 29 concede direttamente alla Cooperfidi soc. coop. a responsabilità limitata - Genova un contributo straordinario di lire 200.000.000 stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo.

ARTICOLO 6

1. Al fine di assistere prioritariamente le imprese commerciali danneggiate ubicate nei comuni di cui all' articolo 1 del decreto legge 5 ottobre 1992 n. 397 la Giunta regionale concede un contributo straordinario di lire 850.000.000 ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi tra imprese commerciali operanti nelle Province di Genova e Savona. 2. La Giunta regionale con la stessa deliberazione individua i precitati consorzi e cooperative provvede alla ripartizione tra gli stessi dello stanziamento complessivo di cui al primo comma stabilendone i criteri e le modalità di utilizzo.

ARTICOLO 7

1. Esaurita la finalità di intervento a favore delle attività economiche danneggiate dall' alluvione del 22 e 27 settembre 1992 i contributi di cui agli articoli 3 4 5 e 6 rimangono definitivamente assegnati al patrimonio degli organismi di garanzia collettiva fidi destinatari dei contributi stessi.

ARTICOLO 8

1. Al Comune di Genova è concesso un contributo straordinario di lire 200.000.000 per il riallestimento delle collezioni alluvionate del Museo di Storia Naturale.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992: a) riduzione di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0600 " spese e compensi per studi indagini rilevazioni incarichi di consulenza";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:
OMISSIS

b) riduzione di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0680 " studi ricerche piani e direttive loro stampa e riproduzione analisi di documentazione tecnica ad elevata specializzazione nonche' convegni ed attivita' di informazione e di educazione sulle problematiche ambientali";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 4

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

c) riduzione di lire 1.500.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 1355 " contributi in conto capitale per l' adeguamento delle reti distributive degli acquedotti esistenti";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 5

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

d) riduzione di lire 300.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 1845 " interventi a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per l' esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili dipendenti da necessita' di pubblico interesse determinate da calamita' naturali";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 6

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

e) riduzione di lire 2.000.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 2192 " interventi della Regione di carattere urgente per la prevenzione o l' eliminazione di cause di inquinamento nonche' per il ripristino dell' approvvigionamento idrico delle popolazioni";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 7

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

f) riduzione di lire 400.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9540 " interessi nelle rate di ammortamento dei mutui passivi";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 8

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

g) riduzione di lire 700.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 " fondo di riserva per spese obbligatorie e d' ordine";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 9

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

h) riduzione di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9580 " fondo di riserva per spese impreviste";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 10

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 2 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

i) istituzione del capitolo 1831 " quota regionale ad integrazione dei fondi statali per interventi volti alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie idriche fognarie igienico - sanitarie e simili nonche' alla sistemazione degli alvei e degli argini dei corsi d' acqua ed al ripristino delle sezioni idriche e delle opere di contenimento dei comuni delle province di Savona e di Genova colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 22 e 27 settembre 19921 (articolo 1 secondo comma lettera a) del decreto legge 5 ottobre 1992 n. 397)" con lo stanziamento di lire 6.200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 11

2. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 3 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 12

2. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 3 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992: a) riduzione di lire 170.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8032 " contributi sulle spese di investimento effettuate dai consorzi societa' consortili e associazioni fra imprese artigiane";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 13

2. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 3 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

b) riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8037 " contributi in conto capitale per la prestazione di servizi reali a favore di consorzi societa' consortili e associazioni fra imprese artigiane";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 14

2. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 3 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

c) riduzione di lire 20.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8042 " contributi sul capitale iniziale dei mutui a breve termine stipulati da consorzi societa' consortili e associazioni fra imprese artigiane";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 15

2. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 3 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

d) istituzione del capitolo 7948 " contributo straordinario alla Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Savona a seguito degli eventi alluvionali del 22 settembre 1992" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 16

2. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 3 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

e) aumento di lire 40.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 7930 " contributi sul capitale iniziale dei mutui garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia".

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 17

3. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 4 della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa iscritto al capitolo 7805 " contributo alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FILSE SpA per gli interventi di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1978 n. 34" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 18

4. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 5 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 19

4. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 5 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992: a) riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9540 " interessi nelle rate di ammortamento dei mutui passivi";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 20

4. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 5 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

b) riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 9570 " fondo di riserva per spese obbligatorie e d' ordine";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 21

4. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 5 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

c) aumento di lire 200.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 7805 " contributo alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FILSE SpA per gli interventi di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1978 n. 34";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 22

5. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 6 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 23

5. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 6 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992: a) prelevamento di lire 650.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9520 " fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" gia' accantonati per il disegno di legge regionale " incentivi per la ristrutturazione della rete distributiva";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 24

5. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 6 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

b) riduzione di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 8100 " interventi a favore di Enti e associazioni per l' organizzazione di manifestazioni fieristiche nonche' rivolte a promuovere lo sviluppo commerciale all' interno e all' esterno delle piccole e medie imprese produttive";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 25

5. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 6 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

c) istruzione del capitolo 8110 " interventi straordinari a favore di cooperative e consorzi di garanzie fidi tra le imprese commerciali operanti nelle province di Savona e Genova danneggiate dalle alluvioni del 22 e 27 settembre 1992" con lo stanziamento di lire 850.000.000 in termini di competenza e di cassa.

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 26

6. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 8 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 27

6. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 8 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992: a) riduzione di lire 100.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 0495 " spese per compensi gettoni di presenza rimborso spese a componenti commissioni comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 28

6. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 8 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

b) riduzione di lire 20.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 3550 " spese per la microfilmoteca regionale del materiale bibliografico raro di pregio";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 29

6. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 8 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

c) riduzione di lire 20.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 3615 " contributo per il funzionamento dei musei di enti locali e di interesse locale per il restauro la conservazione l' integrita' e la sicurezza delle raccolte nei musei";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 30

6. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 8 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

d) riduzione di lire 60.000.000 in termini di competenza e di cassa del capitolo 3665 " spese per iniziative di promozione culturale della regione";

ARTICOLO 9 SUBARTICOLO 31

6. Agli oneri derivanti dall' attuazione dell' articolo 8 della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1992:

OMISSIS

e) istituzione del capitolo 3600 " contributo straordinario al Comune di Genova per il riallestimento delle collezioni alluvionate del Museo di Storia Naturale" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

ARTICOLO 10

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 15 dicembre 1992

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1992

___Num:0040

___Boll__Uff__Num:22

___Boll__Uff__Anno:1992